SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 48**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1993, n. 44.

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 1993, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, per ciascun bacino di utenza, uno schema di graduatoria delle emittenti televisive in ambito locale, corredata dall'indicazione degli impianti, contemplati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate.

2. Lo schema di graduatoria e immediatamente trasmesso a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni delle emittenti, che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte.

3. I privati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto eserciscano impianti per la radiodiffusione televisiva e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

Art. 2.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 aprile 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

3. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 3.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di gennaio 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990, concernente disposizioni in materia valutaria — attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e del decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992 — per il mese di gennaio 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.490,112
Marco tedesco	»	922,832
Franco francese	»	272,197
Fiorino olandese	»	820,662
Franco belga	»	44,825
Lira sterlina	»	2.283,309
Lira irlandese	»	2.436,935
Corona danese	»	239,172
Dracma greca	»	6,906
E.C.U.	»	1.808,255
Dollaro canadese	»	1.166,856
Yen giapponese	Lit.	11,914
Franco svizzero	»	1.007,951
Scellino austriaco	»	131,164
Corona norvegese	»	217,001
Corona svedese	»	205,327
Marco finlandese	»	274,495
Escudo portoghese	»	10,253
Peseta spagnola	»	13,004
Dollaro australiano	»	1.004,330

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 gennaio 1993, è accertato, per il mese di gennaio 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	23,338
Albania:		
Lek	»	13,638
Algeria:		
Dinaro algerino	»	66,784
Angola:		
Kwanza	»	2,714
Antille Olandesi:		
Fiorini Antille Olandesi	»	838,124
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	401,086
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.489,362
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	838,029
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.488,175
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.958,968
Bangla Desh:		
Taka	»	38,682
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	745,951
Belize:		
Dollaro Belize	»	750,125
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.488,175
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,826
Birmania:		
Kyat	»	235,198

Paese / Valuta		
Bolivia:		
Boliviano	Lit.	349,536
Botswana:		
Pula	»	660,706
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,105
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	901,636
Bulgaria:		
Leva	»	63,225
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,370
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	3,368
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.641,174
Cambogia:		
Riel	»	0,750
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	19,833
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	555,641
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.765,226
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	52,910
Cile:		
Peso cileno	»	3,910
Cina:		
Renmimbi	»	263,055
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.096,528
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,839
Corea del Nord:		
Won	»	697,805
Corea del Sud:		
Won	»	2,006
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,888
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	1,740
Cuba:		
Peso cubano	»	1.978,818
Dominicana:		
Peso dominicano	»	115,401
Ecuador:		
Sucre	»	0,807
Egitto:		
Lira egiziana	»	455,657
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	173,140
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	405,280
Estonia:		
Corona Estonia	»	121,426

Paese / Valuta		
Etiopia:		
Birr	Lit.	302,780
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.316,397
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	940,867
Filippine:		
Peso filippino	»	60,348
Gambia:		
Dalasi	»	171,631
Ghana:		
Cedi	»	2,864
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	64,886
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.316,397
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	8,548
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.172,443
Guatemala:		
Quetzal	»	281,492
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,300
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,846
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,906
Haiti:		
Gourde	»	127,736
Honduras:		
Lempira	»	254,490
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	192,344
India:		
Rupia indiana	»	51,826
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,727
Iran:		
Rial iraniano	»	22,659
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.902,372
Islanda:		
Corona islandese	»	23,525
Israele:		
Shekel	»	538,871
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	1,996
Kenia:		
Scellino keniota	»	41,325
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.887,262
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,090

Lesotho:		
Maluti	Lit.	485,082
Libano:		
Lira libanese	»	0,823
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.488,175
Libia:		
Dinaro libico	»	5.159,374
Macao:		
Pataca	»	187,672
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,824
Malawi:		
Kwacha	»	346,717
Malaysia:		
Ringgit	»	574,660
Maldive:		
Rufiyaa	»	125,278
Malta:		
Lira maltese	»	4.011,483
Marocco:		
Dirham Marocco	»	167,012
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,152
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	83,309
Messico:		
Nuovo Peso Messico	»	479,668
Mongolia:		
Tugrik	»	23,756
Mozambico:		
Metical	»	0,525
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,172
Nicaragua:		
Cordoba	»	275,048
Nigeria:		
Naira	»	71,054
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	766,206
Oman:		
Rial Oman	»	3.875,964
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	58,392
Panama:		
Balboa	»	1.488,175
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.500,558
Paraguay:		
Guarani	»	0,926
Perù:		
New Sol	»	898,203
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,392

Polonia:		
Zloty	Lit.	0,095
Qatar:		
Riyal Qatar	»	409,960
Romania:		
Leu	»	3,179
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,355
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	488,718
Sant. Elena:		
Sant. Elena	»	2,316,397
Sao Tome:		
Dobra	»	6,250
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	283,972
Sierra Leone:		
Leone	»	2,913
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	901,636
Siria:		
Lira siriana	»	71,438
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	15,259
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,572
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,400
Sud Africa:		
Rand	»	485,002
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	150,022
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	840,467
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	485,002
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	58,585
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,573
Thailandia:		
Baht	»	58,437
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	350,158
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.557,834
Turchia:		
Lira turca	»	0,171
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,167
Ungheria:		
Forint	»	17,863
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,427

Venezuela:		
Bolivar	Lit.	18,636
Vietnam:		
Dong	»	0,141
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.226,741
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	90,922
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	4,413
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	257,690

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 1993.

Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2543 del codice civile come modificato dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che consente all'autorità governativa di vigilanza sulle società cooperative, in caso di irregolare funzionamento delle stesse, di affidarne la gestione ad un commissario governativo ed, ove l'importanza dell'ente lo richieda, ad un vice-commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento;

Attesa la necessità di stabilire i compensi da corrispondere al commissario e all'eventuale vice-commissario;

Ritenuto opportuno definire i criteri per la determinazione dei predetti compensi che gravano sul bilancio dell'ente cooperativo commissariato;

Decreta:

Il compenso che compete al commissario governativo, in relazione all'attività svolta, è determinato in base al criterio, a lui più favorevole, fra quelli di seguito elencati:

Criterio A:

compenso uguale a quello mensile lordo spettante, al momento del commissariamento, al presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Criterio B:

in base all'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento:

fino a 500 milioni: L. 500.000 lorde mensili;

oltre i 500 milioni fino a 3 miliardi: L. 1.000.000 lorde mensili;

oltre i 3 miliardi fino a 10 miliardi: L. 1.500.000 lorde mensili;

oltre i 10 miliardi fino a 20 miliardi: L. 2.000.000 lorde mensili;

oltre i 20 miliardi fino a 30 miliardi: L. 2.500.000 lorde mensili;

oltre i 30 miliardi: L. 3.000.000 lorde mensili.

Criterio C:

in base al numero dei soci regolarmente iscritti nel relativo libro alla data del commissariamento.

Nei consorzi di cooperative si sommano i soci delle singole cooperative aderenti al consorzio:

fino a 50 soci: L. 500.000 lorde mensili;
da 51 a 100 soci: L. 1.000.000 lorde mensili;
da 101 a 500 soci: L. 2.000.000 lorde mensili;
da 501 a 1000 soci: L. 2.500.000 lorde mensili;
oltre i 1000 soci: L. 3.000.000 lorde mensili.

Il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di base nei modi di cui sopra, potrà essere aumentato ovvero diminuito fino alla percentuale massima del 30% tenuto conto dell'attività svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.

La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverrà solo ad incarico concluso. In caso di proroga dell'incarico il commissario può ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza del primo periodo di nomina.

Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice-commissario allo stesso spetterà un compenso pari a quello stabilito per il commissario diminuito in misura non inferiore al 40% e non superiore al 70% in base all'attività realmente espletata.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1088

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1993.

Istituzione degli uffici circoscrizionali della direzione provinciale del Tesoro di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino, nonché stabiliti i servizi di competenza delle circoscrizioni e della prevista divisione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70;

Attesa l'opportunità di suddividere gli ambiti territoriali del comune ove saranno insediati gli istituendi uffici circoscrizionali e della provincia di Napoli in due zone;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 3 maggio 1993 vengono istituiti gli uffici circoscrizionali del Tesoro di Napoli con sede rispettivamente in piazza Duca degli Abruzzi (caserma Bianchini) ed in via Cinthia.

Art. 2.

La competenza territoriale dei suddetti uffici è così determinata:

PRIMO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL TESORO DI NAPOLI

Quartieri comunali:

Porto - San Giuseppe - Stella - San Carlo all'Arena - Miano - Scampia - Secondigliano - San Pietro a Patierno - Ponticelli - Barra - San Giovanni a Teduccio - Poggioreale - Zona industriale - Vicaria - San Carlo - Mercato - Pendino.

Comuni della provincia:

Acerra - Afragola - Agerola - Anacapri - Arzano - Barano d'Ischia - Boscoreale - Boscotrecase - Brusciano - Caivano - Camposano - Capri - Carbonara di Nola - Cardito - Casalnuovo di Napoli - Casola di Napoli - Casoria - Castellammare di Stabia - Castello di Cisterna - Cercola - Cicciano - Cimitile - Comiziano - Crispano - Ercolano - Forio d'Ischia - Frattamaggiore - Frattaminore - Gragnano - Grumo Nevano - Casamarciano - Casamicciola - Casandrino - Casavatore - Mariglianella - Massa Lubrense - Nola - Palma Campania - Poggiomarino - Pomigliano d'Arco - Portici - Procida - San Gennaro Vesuviano - San Giuseppe Vesuviano - San Sebastiano al Vesuvio - Santa Maria la Carità - Serrara Fontana - Sant'Antonio Abate - Saviano - Somma Vesuviana - Striano - Torre Annunziata - Trecase - Ischia - Lacco Ameno - Lettere - Liveri - Marigliano - Meta di Sorrento - Ottaviano - Pimonte - Pollena Trocchia - Pompei - Porto d'Ischia - Roccarainola - San Giorgio a Cremano - San Paolo Belsito - Sant'Agnello - Sant'Anastasia - Sant'Antimo - San Vitaliano - Scisciano - Sorrento - Terzigno - Torre del Greco - Tufino - Vico Equense - Volla - Visciano.

SECONDO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL TESORO DI NAPOLI

Quartieri comunali:

San Ferdinando - Monte Calvario - Avvocada - Arenella - Piscinola - Chiaia - Vomero - Soccavo - Pianura - Bagnoli - Fuorigrotta - Posillipo.

Comuni della provincia:

Arco Felice - Bacoli - Baia - Calvizzano - Giuliano in Campania - Licola - Marano di Napoli - Melito di Napoli - Monte di Procida - Monteruscello - Mugnano di Napoli - Pozzuoli - Qualiano - Quarto - Villaricca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1087

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 22 febbraio 1993.

Misure contingibili ed urgenti di polizia veterinaria per il controllo e la lotta contro la pleuropolmonite contagiosa negli animali della specie bufalina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica ed africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;

Visti gli articoli 6, lettera *b*), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, riguardante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite contagiosa bovina;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

Vista l'ordinanza 6 ottobre 1984;

Tenuto conto che animali della specie bufalina sono risultati affetti da pleuropolmonite essudativa contagiosa accertata dal Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, per cui detta specie

animale può essere considerata sensibile e recettiva all'agente eziologico della pleuropolmonite contagiosa essudativa bovina e costituisce un rischio di diffusione della malattia per animali recettivi;

Ritenuto necessario estendere le misure di polizia veterinaria previste per la specie bovina a quella bufalina relative alle malattie infettive e diffusive tra le quali la denuncia obbligatoria della malattia, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio bufalino nazionale nei confronti della suddetta malattia;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di estinguere focolai di pleuropolmonite contagiosa essudativa bufalina insorti nel territorio nazionale in attesa di direttive della Commissione delle Comunità europee, adottando con carattere di immediatezza le indispensabili misure di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Il punto 3) dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è integrato nel modo seguente: «Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*)».

2. L'autorità sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, determinata sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, è concessa ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2.

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

93A1339

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 7 del titolo XVI, relativo alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari, viene modificato nel senso che l'insegnamento complementare di «scienze ausiliarie della storia» cambia denominazione in «esegesi delle fonti della storia moderna»; e l'insegnamento di storia dell'amministrazione dello statuto italiano, cambia denominazione in «storia della pubblica amministrazione».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A1090

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Integrazione al decreto rettorale 1° giugno 1992 concernente la trasformazione della facoltà in lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici dell'Ateneo relative al piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1991-93, sedute del senato accademico 3 maggio e 29 luglio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per le università per il triennio 1991-93 e in particolare l'art. 7, che prevede lo scorporo della facoltà di magistero de «La Sapienza» e la contestuale trasformazione in facoltà di lettere e filosofia nella terza Università di Roma, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 31 ottobre 1991;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1992;

Visto il decreto rettorale 1° giugno 1992;

Vista la delibera del senato accademico in data 4 dicembre 1992;

Decreta:

Il decreto rettorale 1° giugno 1992 relativo alla trasformazione della facoltà di magistero dell'università degli studi «La Sapienza» di Roma in facoltà di lettere e filosofia della terza Università viene integrato nel senso che tra i corsi afferenti alla facoltà di magistero deve considerarsi anche la scuola diretta a fini speciali di «ricerca e di applicazione per la formazione di educatori di comunità» che si trasforma nella scuola omonima presso la terza Università di Roma.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A1340

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 14 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 332 al 340, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Art. 332. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) allergologia e immunologia pediatrica;
c) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo allergologia e immunulogia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 333. — Per il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica ovvero indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto di pediatria generale una volta acquisito il titolo di specialista in pediatria generale, conseguibile in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per uno degli indirizzi attivati tra allergologia e immunologia pediatrica e endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 334. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 335. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 336. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) pediatria generale;
d) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
e) allergologia e immunologia pediatrica;
f) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 337. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
radiologia e diagnostica per immagine.

c) Pediatria generale:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
medicina neonatale.

d) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

e) Allergologia e immunologia pediatrica:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia del neonato;
istopatologia e citopatologia;
immunofarmacologia;
immunodeficienze primarie e secondarie;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;

epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche;

diagnostica immunologica;

diagnostica allergologica;

clinica e terapia delle immunodeficienze;

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche autoimmuni;

clinica e terapia delle malattie allergiche.

f) Endocrinologia e diabetologia pediatrica:

diagnostica;

epidemiologia e statistica;

pediatria generale;

patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

endocrinologia;

malattie metaboliche e diabetologia;

adolescentologia.

Art. 338. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e ai sei indirizzi del secondo e terzo biennio:

I Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Pediatria generale (ore 300):

epidemiologia e statistica delle malattie del bambino	»	30
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100
pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Diagnostiea (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	30
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
ginecologia	»	30
neurologia	»	40
oculistica	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 360.

V Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 400):

immunogenetica	ore	30
immunologia neonatale	»	30
istopatologia e citopatologia	»	20
immunofarmacologia	»	30
immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	40
epidemiologia e statistica	»	40
diagnostica immunologica	»	30
diagnostica allergologica	»	30
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	30
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 340):

epidemiologia e prevenzione delle malattie immunoallergiche	ore	50
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	»	100
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	50
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	140

Patologie allergiche specialistiche (ore 60):

ematologia	»	20
oculistica	»	20
otorinolaringoiatria	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno - indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (ped. generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	20

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrinometabolica	»	20

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e del diabete	»	20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 80):

patologie specialistiche pediatriche e neonatali	ore	80

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 180):

endocrinologia	»	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

VI Anno - indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 320):

endocrinologia e diabetologia ped.	ore	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	130
adolescentologia	»	90

Pediatria generale (ore 80):

pediatria (ped. generale e specialist.)	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 339. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti ambulatori e laboratori della clinica pediatrica;
reparti convenzionati con la clinica pediatrica;
laboratori convenzionati con la clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 340 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il rettore: GARACI

93A1341

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale in data 31 gennaio 1991 con il quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 e della legge 7 agosto 1990, n. 245, è stata istituita presso l'Università degli studi di Milano, con sede in Varese, la terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Milano, concernente l'inserimento nello statuto dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche della terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 1.

L'art. 1 del titolo I «Disposizioni generali» è soppresso e così riformulato:

Art. 1. — L'Università degli studi di Milano comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

facoltà di scienze politiche;

facoltà di lettere e filosofia;

facoltà di medicina e chirurgia;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali,

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in Como);

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali III (con sede in Varese);

facoltà di farmacia;

facoltà di agraria;

facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 60, con lo scorrimento dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sottoelencati:

TITOLO VIII

TERZA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI (con sede in Varese)

Art. 61. — La terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Varese, conferisce la laurea in scienze biologiche.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 62. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici (*a*);
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*b*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (*c*);
9) citologia ed istologia (*d*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*e*).
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati. Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Insegnamenti fondamentali caratterizzanti gli indirizzi:

A) Indirizzo biologico ecologico:
botanica II;
chimica dell'ambiente;
ecologia applicata;
zoologia II.

B) Indirizzo biomolecolare:
biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
microbiologia applicata (insegnamento facoltativo).

Il consiglio di facoltà potrà attivare degli «orientamenti» interni agli indirizzi, indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondano a una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico cliniche;
3) biochimica cellulare;
4) biochimica comparata;
5) biochimica industriale;
6) biochimica macromolecolare;
7) biochimica vegetale;
8) biologia cellulare;
9) biologia della pesca e acquacoltura;
10) biologia delle popolazioni umane;
11) biologia dello sviluppo;
12) biologia umana;
13) biometria;
14) biologia vegetale applicata;
15) botanica sistematica;
16) calcolo numerico e programmazione;
17) chimica analitica;
18) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
19) citogenetica;
20) citologia sperimentale;
21) citologia vegetale;
22) complementi di chimica organica;
23) conservazione della natura e delle sue risorse;
24) didattica naturalistica e biologica;
25) ecofisiologia vegetale;
26) ecologia animale;
27) ecologia microbica;

28) ecologia preistorica;
29) ecologia umana;
30) ecologia vegetale;
31) elettrofisiologia;
32) embriologia e morfologia sperimentale;
33) entomologia;
34) enzimologia;
35) etologia;
36) evoluzione biologica;
37) farmacologia;
38) farmacologia molecolare;
39) fisiologia cellulare;
40) fisiologia comparata;
41) fisiologia delle piante coltivate;
42) fisiologia generale II;
43) fitogeografia;
44) fotobiologia;
45) biocristallografia;
46) genetica dei microrganismi;
47) genetica delle popolazioni;
48) genetica molecolare;
49) genetica quantitativa;
50) genetica umana;
51) genetica vegetale;
52) idrobiologia e pescicolture;
53) igiene ambientale;
54) immunologia;
55) ingegneria genetica;
56) laboratorio di biologia molecolare;
57) laboratorio di ecologia;
58) laboratorio di metodologie botaniche;
59) laboratorio di metodologie fisiologiche;
60) laboratorio di metodologie genetiche;
61) laboratorio di metodologie zoologiche;
62) micologia;
63) microbiologia ambientale;
64) microbiologia industriale;
65) mutagenesi ambientale;
66) paleobotanica;
67) patologia generale;
68) patologia vegetale;
69) planctologia;
70) radiobiologia;
71) tossicologia;
72) virologia;
73) zoocolture;
74) zoogeografia;
75) zoologia applicata;
76) zoologia sistematica;
77) antropologia;
78) metodologia biochimica.

Possono inoltre essere utilizzate anche come corsi non obbligatori tutte le discipline fondamentali degli indirizzi.

Art. 63. — Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale e inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti e inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 64. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, e avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale e il colloquio di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 novembre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A1092

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93»;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e l'allegata nuova tabella VIII contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea della facoltà di economia tra i quali è annoverato il corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Università formulate dai competenti organi di questo Ateneo in data 9 luglio 1990 e 27 ottobre 1992 concernenti l'istituzione del corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 31 ottobre 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Decreta:

In conseguenza delle premesse lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è così ulteriormente modificato.

Art. 1.

All'art. 23 è aggiunto all'elenco delle lauree conferite dall'Università Bocconi un punto, il sesto, con la seguente denominazione:

«6) la laurea in "economia delle istituzioni e dei mercati finanziari"».

Art. 2.

Dopo l'art. 50, sono aggiunti, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari:

«Art. 51 *(Laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari)*. — Il corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari ha durata quadriennale. Il suo ordinamento e disciplinato dalle norme di attuazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 52 *(Piano di studi)*. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Annualità e semestralità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Insegnamenti fondamentali.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Essi devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Il consiglio di facoltà indica i dieci insegnamenti fondamentali da attivare scegliendoli negli elenchi di cui al decreto ministeriale concernente l'ordinamento dei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica)
due nell'elenco P02A (economia aziendale)
uno nell'elenco P03X (storia economica)
uno nell'elenco N01X (diritto privato)
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico)
uno nell'elenco S01A (statistica)
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Insegnamenti caratterizzanti.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle istituzioni dei mercati finanziari i seguenti:

Area economica:
economia internazionale
economia monetaria
economia monetaria internazionale
politica economica
scienza delle finanze
sistemi fiscali comparati
storia e politica monetaria

Area aziendale:
analisi finanziaria
economia degli intermediari finanziari
economia del mercato mobiliare
finanza aziendale
tecnica di borsa

Area giuridica:

diritto commerciale

diritto degli intermediari finanziari

diritto della borsa e dei cambi

diritto del mercato finanziario

legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

modelli matematici per i mercati finanziari

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il consiglio di facoltà può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

Nell'elenco allegato al presente decreto sono indicate le discipline attivabili, tra quelle di cui all'art. 26 dell'ordinamento nazionale, oltre agli insegnamenti caratterizzanti e agli altri insegnamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso ordinamento nazionale.

Lingue straniere e informatica.

Nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento didattico, di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990, relativo al corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, la struttura didattica competente detta disposizioni sulle prove di idoneità o gli esami che devono essere superati nelle lingue straniere e nell'informatica di base e sui relativi corsi da attivare.

Laurea.

La laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 24 annualità, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono per le lingue straniere e l'informatica di base e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 1992

Il rettore: MONTI

ALLEGATO

Elenco discipline attivabili, di cui all'art. 26 dell'ordinamento didattico nazionale, oltre agli insegnamenti caratterizzanti e agli altri insegnamenti

1 P01B Economia politica
2 P01B Istituzioni di economia
3 P03X Storia economica
4 P02A Economia aziendale
5 P02A Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
6 N01X Istituzioni di diritto privato
7 N04B Istituzioni di diritto pubblico
8 S01A Statistica
9 S04A Matematica generale
10 S04A Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

93A1091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato di seconda categoria in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania) un consolato di seconda categoria con circoscrizione il territorio dello Stato e posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 dicembre 1992

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 177

93A1095

Soppressione del vice consolato onorario di seconda categoria in Hafnarfjordur (Islanda) e istituzione di un consolato generale di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Hafnarfjordur (Islanda) è soppresso a partire dal 31 dicembre 1992.

Art. 2

È istituito in Hafnarfjordur (Islanda) dal 1° gennaio 1993 un consolato generale di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Oslo (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Hafnarfjordur, la città di Keflavik e la penisola di Gullbringu.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1992

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 175

93A1096

Rilascio di exequatur

In data 11 gennaio 1993 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Fermo Gerosa, console della Confederazione svizzera a Napoli;

George N. Phellas, console onorario della Repubblica di Cipro a Perugia;

Achille Benazzo, console generale onorario del Regno di Thailandia a Torino;

Giorgio Dominese, console onorario della Repubblica del Cile a Venezia;

Peter Charles Zeno Sangorski Legge, console onorario di Spagna a Bologna;

Domenico Speciale, console onorario del Regno di Danimarca a Messina;

Augusto De Megni, console onorario della Repubblica di Honduras a Perugia;

Salvatore Napoli, console generale della Repubblica del Nicaragua a Torino.

93A1097

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento, dal 1° gennaio 1993, della tariffa professionale degli spedizionieri doganali in base all'indice ISTAT rilevato per il periodo novembre 1991-ottobre 1992.

La tariffa professionale degli spedizionieri doganali, emanata ai sensi dell'art. 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1988, in vigore al 1° gennaio 1992, a seguito degli aumenti già deliberati, è aumentata del 3,34% in base alla deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 7 della predetta tariffa professionale, dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, nella seduta del 22 gennaio 1993, su conforme indicazione dell'Istituto nazionale di statistica, fornita con nota 1947/P del 1° dicembre 1992, con riferimento al periodo novembre 1991-ottobre 1992.

Tale maggiorazione non si applica, limitatamente al 1993, alla parte I, sezione I, II e III, con esclusione del corrispettivo minimo addebitabile per merce presentata allo sdoganamento a carico completo, previsto dalle note in calce a ciascuna sezione.

93A1098

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico di Monte San Pietro ad accettare una donazione

Con decreto n. 92/I del 30 gennaio 1992 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del circolo di Monte San Pietro (Bologna) è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olivetti CWP1 matricola n. 5008367 del valore di L. 1.356.600 disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola (Modena).

93A1105

Autorizzazione al circolo didattico di San Giorgio di Piano ad accettare una donazione

Con decreto n. 673/I del 17 aprile 1992 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del circolo di San Giorgio di Piano è autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice MITA mod. DC3255 del valore di L. 6.000.000 disposta dal sig. Mauro Marchesi, padre di Gastone e Valentina, alunni del plesso scolastico di Funo di Argelato.

93A1106

Autorizzazione alla scuola elementare di Castel Maggiore ad accettare una donazione

Con decreto n. 794/I del 14 maggio 1992 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica della scuola elementare di Castel Maggiore è autorizzata ad accettare la donazione di un computer Lemar 8088/2 con video colore e stampante Panasonic 1180 del valore complessivo di L. 2 350.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Bologna.

93A1107

Autorizzazione al circolo didattico di Castel Maggiore ad accettare una donazione

Con decreto n. 1922/I del 9 novembre 1992 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del circolo di Castel Maggiore è autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice AGFA 18 usata del valore di L. 952.000 disposta dall'Impresa restauri di Castel Maggiore.

93A1108

Autorizzazione al circolo didattico di Budrio ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1913/I del 18 novembre 1992 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del circolo di Budrio è autorizzata ad accettare la donazione di un computer Honeywell composto da un video, una tastiera ed una stamapante del valore complessivo di L. 600.000 disposta dalla Banca popolare dell'Emilia, filiale di Budrio.

Con decreto n. 1921 del 9 novembre 1992 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del circolo di Budrio è autorizzata ad accettare la donazione di un fotoriproduttore Olivetti 1050 ed una fotocopiatrice Sharp SF7100 usati del valore complessivo di L. 1.800.000 disposta dai genitori degli alunni delle scuole elementari di Mezzolara e Vedrana.

93A1104-93A1109

Autorizzazione al circolo didattico di S. Pietro in Casale ad accettare una donazione

Con decreto n. 1419/I del 23 luglio 1992 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del circolo di S Pietro in Casale è autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori Seleco Tastam, un ciclostile Gestetner 420 C ed una macchina fotocopiatrice Olivetti del valore complessivo di L. 1.300.000 disposta dai genitori della scuola elementare di Maccaretolo.

93A1110

Autorizzazione al circolo didattico di Pianoro ad accettare una donazione

Con decreto n. 1160 del 27 giugno 1992 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del circolo di Pianoro è autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore Hinnoit, una macchina da scrivere elettrica «Olympia» ed un videoregistratore Synudine del valore complessivo di L. 1 450.000 disposta dai genitori degli alunni delle scuole elementari di Pianoro Vecchio e Carteria

93A1111

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 5649 del 12 dicembre 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della società Archè restauri S n c. di Pannocchia (Parma) la donazione di una macchina fotografica «Minolta Dinaz 7X1 - ottica 28 - 105 AFX» del valore di L. 1 700 000 IVA compresa, da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze.

Con decreto del prefetto di Parma n 6028 del 14 dicembre 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della società Schering-Plough•S p a. di Milano la donazione della somma di L. 12.000.000 per l'acquisto di attrezzature da utilizzare a scopo didattico-scientifico per la cattedra di patologia chirurgica speciale, facente capo all'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5651 del 14 dicembre 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte di don Sergio Sacchi la donazione della somma di L. 30 000.000 per l'acquisto di attrezzature da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di clinica chirurgica generale dei trapianti d'organo della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n 5650 del 23 dicembre 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della società Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma la donazione di un «turbo graphics upgrade» del valore di L 5 229 000, IVA compresa, da destinare a scopo didattico scientifico all'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia

Con decreto del prefetto di Parma n. 6027 del 23 dicembre 1992 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Medici Guardone Eugenia la donazione di una collezione entomologica del valore di L 20.000.000 da destinare a scopo didattico scientifico al museo di storia naturale e laboratorio della facoltà di scienze

93A1099

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1045 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 40.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n 1046 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria farmaceutica Serono S.p.a. la donazione di uno strumento scientifico del valore di L. 11.000 000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di gestroenterologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n 1047 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 13.000 000 da destinare al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1048 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della S.I P la donazione della somma di L. 2.000.000 in favore del dipartimento di sistemi ed informatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1049 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L 100 000.000 a favore della facoltà di agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1050 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pfizer italiana S.p.a. la donazione della somma di L. 34.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica 1

Con decreto del prefetto di Firenze n 1051 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof Nicola Longo la donazione di una serie di arredi per ufficio del valore complessivo di L. 1.050.000 a favore del dipartimento di biologia vegetale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1052 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1053 del 4 gennaio 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta MagneTek S p.a. la donazione della somma di L. 10 000 000 a favore del dipartimento di ingegneria elettronica.

93A1100

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1838 del 24 novembre 1992 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni:

L. 5.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a., sede di Modena, a favore del dipartimento di fisica, quale contributo a sostegno delle spese per l'organizzazione del congresso nazionale «Laser Bologna '92»;

L. 2 000.000 da parte della Carimonte Banca S.p a., sede di Modena, a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - cattedra di semeiotica chirurgica, quale contributo a sostegno di attività di informazione;

L. 1.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a., sede di Modena, a favore dell'istituto di geologia, quale contributo a sostegno delle spese di organizzazione del corso di «geomorfologia applicata» che si è tenuto dal 24 giugno 1992 al 3 luglio 1992;

L. 700.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, e,

L 500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia Romagna,

entrambe a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica - cattedra di urologia, quali contributi per l'organizzazione del «Convegno internazionale di urologia oncologica», che si è tenuto a Modena il 26 e 27 settembre 1992;

un'apparecchiatura completa per l'amplificazione da parte della Boehringer Mannheim Italia S.p.a. di Milano, del valore complessivo di circa L 2.000.000, a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di nefrologia, da impiegarsi nell'attività didattica;

uno strumento scientifico del valore complessivo di lire 1 980.000, da parte della Glaxo S.p.a. di Verona, a favore dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio per attrezzare il centro di studio dell'asma bronchiale,

L. 2.000.000 da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la «Giornata di studio sul GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)» che si è tenuta a Modena il giorno 27 marzo 1992

93A1101

MINISTERO DEL TESORO

N. 33

Media dei titoli del 18 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,875
» » » 21- 4-1987/94	93,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,175
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	99,700
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,975
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,300
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101,325
» » » Ind. 1- 3-1988/93	99,975
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,475
» » » » 1- 6-1988/93	101,150
» » » » 18- 6-1986/93	100,150
» » » » 1- 7-1988/93	101,350
» » » » 17- 7-1986/93	100,325
» » » » 1- 8-1988/93	101,325
» » » » 19- 8-1986/93	100,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,775
» » » » 18- 9-1986/93	100,700
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	101,425
» » » » 1-11-1988/93	100,700
» » » » 18-11-1987/93	102,150
» » » » 19-12-1986/93	103,300
» » » » 1- 1-1989/94	101,125
» » » » 1- 2-1989/94	101,375
» » » » 1- 3-1989/94	100,800
» » » » 15- 3-1989/94	100,750
» » » » 1- 4-1989/94	100,200
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,575
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,350
» » » » 1- 2-1985/95	101,725
» » » » 1- 3-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1990/95	99,775
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	96,950
» » » » 1- 5-1990/95	99,300
» » » » 1- 6-1985/95	97,125
» » » » 1 7-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	98,025
» » » » 1- 9-1985/95	98,150
» » » » 1- 9-1990/95	98,725
» » » » 1-10-1985/95	98,700
» » » » 1-10-1990/95	99,175
» » » » 1-11-1985/95	99,600
» » » » 1-11-1990/95	99,525
» » » » 1-12-1985/95	100,625
» » » » 1-12-1990/95	99,775
» » » » 1- 1-1986/96	100,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,800
» » » » 1- 2-1986/96	100,575
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,175
» » » » 1- 4-1986/96	97,225
» » » » 1- 5-1986/96	96,425
» » » » 1- 6-1986/96	96,525
» » » » 1- 7-1986/96	96,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,675
» » » »	1- 9-1986/96	97,425
» » » »	1-10-1986/96	98,225
» » » »	1-11-1986/96	99,475
» » » »	1-12-1986/96	101 —
» » » »	1- 1-1987/97	100,525
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,750
» » » »	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,825
» » » »	1- 6-1987/97	96,425
» » » »	1- 7-1987/97	96,225
» » » »	1- 8-1987/97	97,725
» » » »	1- 9-1987/97	98,050
» » » »	1- 3-1991/98	96,850
» » » »	1- 4-1991/98	97,150
» » » »	1- 5-1991/98	97,525
» » » »	1- 6-1991/98	97,725
» » » »	1- 7-1991/98	97,900
» » » »	1- 8-1991/98	97,750
» » » »	1- 9-1991/98	97,325
» » » »	1-10-1991/98	96,625
» » » »	1-11-1991/98	97,050
» » » »	1-12-1991/98	97,650
» » » »	1- 1-1992/99	97,550
» » » »	1- 2-1992/99	97,325
» » » »	1- 3-1992/99	97,025
» » » »	1- 4-1992/99	96,425
» » » »	1- 5-1992/99	96,425
» » » »	1- 6-1992/99	97,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,300
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,375
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,800
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,625
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,550
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,800
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,850
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,475
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,625
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,400
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,425
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,400
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,350
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	99,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,875
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	101,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,975
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,025
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	109,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,600
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,025
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,300
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	110,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M18023

Cambi giornalieri del 26 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 26 febbraio 1993

Dollaro USA	1589,70
ECU	1869,17
Marco tedesco	966,09
Franco francese	284,43
Lira sterlina	2261,67
Fiorino olandese	858,93
Franco belga	46,90
Peseta spagnola	13,44
Corona danese	251,59
Lira irlandese	2347,19
Dracma greca	7,14
Escudo portoghese	10,53
Dollaro canadese	1270,74
Yen giapponese	13,48
Franco svizzero	1042,43
Scellino austriaco	137,29
Corona norvegese	226,49
Corona svedese	202,54
Marco finlandese	266,15
Dollaro australiano	1102,14

93A1367

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara

Con decreto ministeriale n. 950172 del 13 febbraio 1993 sono state approvate le modifiche agli articoli 8, 14 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara.

93A1102

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli

Con decreto ministeriale n. 766511 del 13 febbraio 1993 sono state approvate le modifiche agli articoli 10 e 23 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

93A1103

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 8 0 9 3 *

L. 1.300